



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 376
del 09 luglio 2024

OGGETTO :

Provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio della licenza di polizia amm.va ai fini dello svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante di attrazione di auto e moto acrobatiche e dell'autorizzazione alla relativa occupazione del suolo pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 29/CC del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 10/01/2024;

Premesso che il Sig. MEDINI Alex, nato a Chivasso (TO) il 22/03/1977, nella sua qualità di titolare della ditta individuale denominata "Spettacolo Viaggiante Motormanìa Show di Medini Alex", corrente in Bene Vagienna (CN) all'indirizzo di Frazione Gorra n. 80 - C.F. MDNLXA77C22C665T - ha prodotto alla PEC di questo Comune un'istanza finalizzata al rilascio dei titoli in oggetto meglio specificati, acquisita al prot. gen. n. 8109 del 28/05/2024, onde potere effettuare uno spettacolo di attrazione di auto e moto acrobatiche;

Rilevato che l'istruttoria relativa all'istanza prodotta ha evidenziato la sussistenza di motivi ostativi al suo accoglimento, che si sostanziano in:

la domanda è stata prodotta direttamente al domicilio digitale dell'Ente a mezzo PEC in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di presentazione pratiche al SUAP, ed in particolare da quanto stabilito all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 160/2010 e nella Risoluzione MISE 29.09.2015 n. 174890, nell'ambito delle quali è dato leggersi rispettivamente:

- 1) *"Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio";*
- 2) *Nel caso di Comuni che abbiano reso pienamente operativa la procedura telematica i rapporti con l'impresa devono avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di tale modalità. Le imprese non possono liberamente optare neanche per una trasmissione tramite PEC."*

Conseguentemente, tutte le istanze al SUAP dovranno pervenire esclusivamente per via telematica tramite il relativo portale utilizzando gli appositi modelli a seconda delle casistiche. Relativamente alla fattispecie in esame si sarebbe dovuto utilizzare il modello n. 3058 "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI ATTIVITA' CIRCENSE", comprensivo dei necessari allegati richiesti;

Si precisa che, relativamente al periodo indicato nell'istanza pervenuta via PEC al prot. 8109 del 28/05/2024, il Comune di Canale potrà eventualmente autorizzare l'installazione del circo escludendo i giorni 4, 5, 6, 12, 13 e 14 luglio 2024, per i quali sono già previste manifestazioni e pertanto, la disponibilità di Piazza Europa, è indispensabile per svolgere la naturale funzione di area parcheggio per gli avventori delle suddette manifestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10 - bis della L. n. 241/1990, si è fatto luogo a dare comunicazione all'interessato della sussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nota dello scrivente prot. n. 9620 del 27/06/2024;

Preso atto che, nel termine dei 10 giorni conferiti e decorrenti dalla data di cui al punto che precede immediatamente detto, l'interessato non ha prodotto, nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione, osservazioni scritte e/o alcuna eventuale documentazione rivolte a confutare la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del presente adottando provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre il diniego all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, nella fattispecie di attrazione di auto e moto acrobatiche, nonché delle correlate dovute richieste di occupazione di suolo pubblico, di cui alla pratica prot. gen. n. 9149 del 14/09/2020;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e s.m.i., recante ad oggetto "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

Visto il R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i., recante ad oggetto "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", nello specifico gli artt. 68 e 80 del Titolo III, Capo I "*Degli Spettacoli e Trattenimenti Pubblici*";

Visto il R.D. 06.05.1940, n. 635 e s.m.i., recante a oggetto "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*", precipuamente l'art. 141 del Titolo III, Paragrafo 14 "*Degli spettacoli e trattenimenti pubblici*";

Visto il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";

Visto il D.M. 18.05.2007 e s.m.i., recante "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";

Visto il D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 e s.m.i., recante ad oggetto "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

Visto il Decreto del Sig. Sindaco del Comune Canale n. 10 del 03/06/2021 di nomina del sottoscritto Dr. Pretta Claudio quale Responsabile di Posizione Organizzativa – Servizio Polizia Municipale e Commercio;

Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante ad oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" nonché ritenuta la propria competenza sul presente adottando provvedimento;

Ritenuto non dovere richiedere, al competente Ufficio finanziario comunale, il parere di regolarità contabile, ex art. 49 TUEL, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti riconducibili a previsioni di spesa o entrata a carico del bilancio dell'Ente;

Attestata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine alla formazione del presente atto, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le ragioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, di:

- non accogliere l'istanza di rilascio del titolo di polizia amm.va nonché dei correlati provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, finalizzata allo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante di attrazione di auto e moto acrobatiche, di cui alla richiesta prot. gen. n. 8109 del 28/05/2024 presentata dal Sig. MEDINI Alex, come in premessa meglio generalizzato e qualificato;

- non provvedere, per l'effetto del mancato accoglimento, al rilascio degli invocati titoli ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di specie e, conseguentemente, di disporre l'archiviazione della richiesta prot. gen. n. 8109 del 28/05/2024, che, pertanto, non potrà esplicare effetto alcuno;

A V V E R T E

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 1. entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;
 2. entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei modi e termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

D I S P O N E

- che copia del presente provvedimento venga notificato senza ritardo alla ditta interessata, presso il relativo domicilio digitale, ovvero alla casella Mail - PEC alexmedini@pec.it, con le modalità prescritte e viepiù per conseguirne gli effetti giuridici, ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (CAD).

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Pretta Claudio) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.